

SULLA DUBBIA CAPACITÀ DI TESTARE DEL BENEFICIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

MARIA NOVELLA BUGETTI

Professore associato

nell'Università di Milano

SOMMARIO 1. – Amministrazione di sostegno e limiti di capacità – 2. La capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno. – 3. (*Segue*). Le disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore di sostegno.

1. – Una recente pronuncia della Cassazione¹ costituisce l'occasione per fare il punto su un tema oggetto di diverse posizioni dottrinali e plurimi arresti giurisprudenziali, *id est* quello della capacità di testare del beneficiario di amministrazione di sostegno. La Corte era stata nella specie richiesta di accertare la validità di disposizioni testamentarie del beneficiario di amministrazione di sostegno di assistenza a favore del proprio amministratore e della di lui moglie. I punti controversi della questione sono sostanzialmente due: da un lato l'estensione al beneficiario di amministrazione di sostegno della norma di cui all'art. 591 c.c., in forza della quale «non possono disporre per testamento coloro che sono stati dichiarati incapaci dalla legge». Dall'altro lato, come debba essere interpretato il richiamo fatto dall'art. 411, comma 2, c.c. agli artt. 596 e 599 c.c., i quali sanciscono specificamente la incapacità del tutore (e dunque ad amministratore di sostegno) a ricevere per testamento dall'interdetto (e dunque beneficiario) ed anche per interposta persona, a meno che questi sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Ora, i due profili oggetto del procedimento richiedono di essere analizzati nel più ampio contesto della incidenza limitativa dell'amministrazione di sostegno sulla capacità del beneficiario.

Si è anzitutto posto l'interrogativo se anche l'amministrazione di sostegno faccia del beneficiario un incapace, quesito sul quale, peraltro, non vi è stata, agli esordi della normativa, assoluta unanimità di vedute². Ad avviso di alcuni³ sarebbe opportuno distinguere a seconda della portata

¹ Cass., 15 gennaio 2021, n. 7194.

² M. AVAGLIANO, *Atti personalissimi e diritto delle società: tra incapacità parziale e capacità attenuata*, in *Notariato*, 2005, 394.

³ U. MORELLO, *Amministrazione di sostegno (dalle regole ai principi)*, in *Notariato*, 2004, 227-228.

limitativa del decreto, cosicché laddove questo determini effetti incapacitanti solo in relazione ad un numero modesto di atti, la capacità del beneficiario rimarrebbe integra, salvo quanto espressamente previsto nel decreto; nel caso in cui, diversamente, le limitazioni ivi indicate riproducessero sostanzialmente il contenuto di un provvedimento di inabilitazione, allora il beneficiario sarebbe un incapace parziale. Infine, qualora il provvedimento di amministrazione si sostanziasse in una interdizione, il beneficiario sarebbe considerato alla stregua di soggetto incapace.

Non è mancato chi⁴, pur negando in capo al beneficiario lo *status* di incapace, ha evidenziato l'esistenza di non trascurabili riferimenti normativi tali da indurre a ravvisare nell'amministrazione di sostegno una «terza forma di incapacità di agire», che andrebbe ad aggiungersi a interdizione e inabilitazione. Il riferimento è al regime di pubblicità della misura; al richiamo effettuato dall'art. 720-*bis* c.p.c. alle norme processuali in materia di interdizione e inabilitazione; ancora, all'art. 408 c.c., che statuisce come la previsione della designazione dell'amministratore di sostegno possa essere effettuata anche in vista della propria futura "incapacità".

È divenuta maggioritaria⁵ l'opinione di chi, valorizzando le finalità della legge, ritiene che il beneficiario dell'amministrazione di sostegno non sia un incapace; come è stato attentamente rilevato⁶, un non trascurabile indizio a supporto di tale conclusione si rinviene nell'intento del legislatore di mantenere volontariamente sfumati i contorni tra capacità e incapacità di agire, in quanto l'assolutezza di tale dicotomia non appare più adeguata a

⁴ E.V. NAPOLI, *Una terza forma di incapacità di agire?*, in *Giust. civ.*, 2002, 379 ss.; le osservazioni compiute dall'autore si riferiscono tuttavia ad una precedente proposta. È interessante vedere come la perplessità maggiore espressa dall'autore consista proprio nel rischio che il provvedimento di amministrazione di sostegno sia necessariamente incapacitante. Si veda G. LISELLA, *I poteri dell'amministratore di sostegno*, in G. FERRANDO (a cura di), *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, Milano, 2005, 126. È quanto peraltro anche ritenuto da A. VENCHIARUTTI, *Gli atti del beneficiario di amministrazione di sostegno. Questioni di invalidità*, in G. FERRANDO (a cura di), *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, cit., 166.

⁵ M. DOSSETTI, *Effetti dell'amministrazione di sostegno*, in M. DOSSETTI – M. MORETTI – C. DOSSETTI, *L'amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2004, 75; sul rapporto tra *status* e capacità di agire, v. P. RESCIGNO, *Introduzione*, in G. FERRANDO – G. VISINTINI (a cura di), *Follia e diritto*, Torino, 2003, 17 e 21 ss.; S. PATTI, *La nuova disciplina*, in *L'amministrazione di sostegno*, in G. FERRANDO (a cura di), *L'amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, cit., 109. *Contra*, benché precedentemente l'entrata in vigore della riforma C.M. BIANCA, *L'autonomia privata: strumenti di esplicazione e limiti*, in S. PATTI (a cura di), *La riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione*, Milano, 2002, 119.

⁶ L. BALESTRA, *Gli atti personalissimi del beneficiario dell'amministrazione di sostegno*, in *Famiglia*, 2005, 667.

spiegare le innumerevoli situazioni conducenti all'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.

Vi sono poi significativi riferimenti normativi che confermano la correttezza di siffatta interpretazione. *In primis*, l'art. 412 c.c. il quale, prevedendo l'annullabilità dei soli atti che siano stati compiuti dal beneficiario in violazione delle disposizioni contenute nel decreto, fa salvi tutti gli atti per i quali non sia stata prevista esplicitamente la limitazione di capacità del beneficiario; ancora, in questa prospettiva può essere letto il dettato dell'art. 404 c.c., che non si esprime più in termini di incapacità a curarsi dei propri interessi, bensì di impossibilità⁷.

La disposizione certamente più significativa è tuttavia quella contenuta nell'art. 409 c.c., giusta la quale il beneficiario conserva la capacità in relazione a tutti gli atti per i quali nel decreto non è prevista alcuna limitazione. Tale disposizione attua un vero e proprio capovolgimento di prospettiva, facendo «della capacità la regola e dell'incapacità l'eccezione»⁸. Attenuando la portata innovativa di suddetto principio, un autore⁹ ha osservato che l'art. 409 c.c. rischia di accontentare soltanto chi ha paura delle definizioni e delle parole: la previsione di limitazioni della capacità rende il beneficiario della misura se non un incapace, quantomeno un soggetto solo parzialmente capace. E ciò, a maggior ragione, in tutte le ipotesi in cui il decreto preveda limitazioni consistenti della capacità di agire. In questo senso, il richiamo compiuto dall'art. 411 c.c. alle norme in materia di incapacità rende concreto il sospetto che «il legislatore persista nel vedere nel beneficiario un autentico incapace, il che collide con la reiterata affermazione, della normativa in esame, della tendenziale pienezza della capacità dello stesso»¹⁰.

Sembra tuttavia preferibile superare quest'ultima obiezione e, aderendo alla posizione della dottrina maggioritaria, affermare che l'amministrazione di sostegno non è una terza forma di incapacità. E si tratta invero di una conclusione dalla quale far discendere importanti conseguenze sul piano applicativo: basti por mente al fatto che, negata la qualificazione di incapace al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, non si potrà non escludere

⁷ Invero, seguendo l'insegnamento della dottrina (si veda G. ARENA, *Incapacità (Diritto privato)*, in *Enc. Dir.*, XX, Milano, 1970, 915) l'incapacità di agire di per sé non si traduce nella impossibilità di assumersi comportamenti giuridici, bensì nella inidoneità ad assumerli validamente.

⁸ M. DOSSETTI, *Effetti dell'amministrazione di sostegno*, in M. DOSSETTI – M. MORETTI – C. DOSSETTI, *L'amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione*, cit., 75.

⁹ G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, in G. BONILINI – A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, 2^a ed., Padova, 2007, 275.

¹⁰ G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 275.

che gli possano essere riferite (almeno in modo automatico, come meglio si dirà) le disposizioni dettate dal legislatore per questi soggetti, prime tra tutte quelle del divieto di compimento dei c.d. atti personalissimi¹¹.

In definitiva, considerato che la sfera della incapacità è di volta in volta differente, in quanto descritta dal contenuto del decreto, in correlazione con i compiti attribuiti all'amministratore, l'amministrazione di sostegno non è una misura *tout court* incapacitante, nel senso che al beneficiario non può essere attribuita definitivamente la qualità di incapace ed il relativo regime. Ne discende che non è ammissibile interpretare in maniera estensiva a favore (o a sfavore) del beneficiario di amministrazione di sostegno norme indirizzate genericamente all'incapace o, *a fortiori*, all'interdetto o all'inabilitato.

Dubbi possono però permanere almeno in relazione ai casi in cui il decreto stabilisca restrizioni così incisive e/o così late nei riguardi del beneficiario da far ritenere che il provvedimento di amministrazione di sostegno sia nella sostanza un provvedimento interdittivo. A monte di tale profilo problematico si colloca invero la questione, assai dibattuta, dell'ammissibilità di un provvedimento di amministrazione di sostegno la cui previsione coincida nella sostanza con un provvedimento interdittivo. Se, infatti, l'esigenza di protezione si estende a qualsivoglia atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, si osserva, non vi è ragione di adottare la misura dell'amministrazione di sostegno, risultando più adeguata alla protezione della persona la pronuncia di interdizione.

Ora, a fronte di un panorama giurisprudenziale pretorio assai diversificato, ci si limita a richiamare una pronuncia della Corte costituzionale¹², la quale ha affermato che i poteri dell'amministratore non possono coincidere in ogni caso con quelli del tutore e del curatore. La lettura della Consulta pare tesa ad evitare una *interpretatio abrogans* delle misure tradizionali, che si verificherebbe nell'ipotesi in cui l'amministrazione di sostegno si estendesse fino ad assumere la sostanza di una di esse. Ebbene, tale conclusione — basata su una ricostruzione che vede le tre misure allineate «in ordine crescente quanto ai rispettivi effetti

¹¹ Da ultimo sulla capacità del beneficiario in ordine agli atti non espressamente vietati *ex decreto* si vedano: Trib. Vercelli, 4 settembre 2015, in *Fam. e dir.*, 2016, 283 (con nota di G. BONILINI in riferimento alla capacità di testare); Trib. Modena, 18 dicembre 2013, in *Fam. e dir.*, 2014, 579 (con nota di G. BONILINI, in riferimento alla capacità di contrarre matrimonio); e Trib. La Spezia, 2 ottobre 2010, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, 77 (con nota di G. DONADIO).

¹² Corte Cost., 9 dicembre 2005, n. 440, in *Famiglia*, 2006, 361.

incapacitanti»¹³ — trascura di considerare che se anche il provvedimento di amministrazione comprendesse tutte le preclusioni sancite per l'interdetto, comunque non si determinerebbe l'“integrale” coincidenza degli istituti, a cagione della diversa funzione che l'amministrazione di sostegno persegue. La massima estensione dell'oggetto, in definitiva, consentirebbe di ampliare la funzione di protezione dell'amministrazione di sostegno fino a renderla sotto questo profilo equipollente all'interdizione, senza tuttavia giungere ad una perfetta coincidenza degli istituti, la nuova misura, infatti, affianca alla protezione del soggetto (intesa come tutela contro i suoi stessi atti) una diversa e peculiare funzione, che è quella, appunto, di sostenere e di promuovere il soggetto, nell'ambito di una progettualità in cui la protezione si configura come obiettivo strumentale per la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla piena realizzazione di sé¹⁴. Una serie di indizi normativi testimonia come l'amministrazione di sostegno persegue la funzione di protezione con una attenzione alla persona e alle sue capacità residue tuttora estranee alla funzione del tutore: si pensi tra gli altri all'art. 410 c.c. che tra i doveri dell'amministratore di sostegno annovera quello di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, nonché quello di informare tempestivamente il beneficiario delle decisioni da assumere. Di guisa che, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento limitasse in modo incisivo la capacità del beneficiario non si verificherebbe quella coincidenza ontologica idonea a qualificare il beneficiario alla stregua di soggetto incapace, con conseguente esclusione dell'applicazione al medesimo di tutte le norme che ad esso si riferiscono.

2. – Se la inqualificabilità del beneficiario di amministrazione di sostegno alla stregua di soggetto incapace impedisce di applicargli in maniera analogica o estensiva il regime previsto per interdetti e inabilitati, si trova espressa e definitiva conferma di ciò nel disposto dell'art. 411, comma 3, c.c., a norma del quale «Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge

¹³ U. ROMA, *Sunt certi denique fines (?)*: la Corte costituzionale definisce (parzialmente) i rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in *Studium iuris*, 2007, 863.

¹⁴ S. TRENTANOVI, *La protezione delle persone prive di autonomia*, in *www.personaedanno.it*, ad avviso del quale l'amministrazione di sostegno riconosce al contrario di interdizione e inabilitazione piena «dignità giuridica ad un progetto che vede coinvolto non solo chi è accanto al soggetto debole ma anche tutti gli enti e i servizi che operano allo stesso fine, coordinandone le attività, evidenziando compiti, diritti e doveri e vincolando con disposizioni giuridicamente rilevanti adatte ai singoli casi concreti»

per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente». La richiamata norma, in definitiva, indica un metodo di assimilazione del beneficiario all'"incapace", che è quello della selezione di specifiche norme previste per interdetti o inabilitati e ritenute dal giudice in concreto funzionali alla protezione e al sostegno del beneficiario.

Tornando specificamente al tema della capacità di disporre per testamento, in continuità con quanto innanzi osservato, non è possibile estendere automaticamente al beneficiario il divieto di disporre per testamento, cosicché se nulla è espressamente previsto nel decreto in tal senso, il beneficiario non è soggetto ad alcuna limitazione (arg. anche *ex* 596 c.c.).

Ora, con specifico riguardo all'estensione al beneficiario *ex decreto* del divieto di disporre per testamento fatto all'interdetto *ex* art. 591, comma 2, n. 1, c.c., si discute della opportunità che ciò avvenga. Tale divieto infatti – già criticato con riguardo all'interdetto –, determina la compressione della capacità di compiere un atto espressione di "sentimenti che sono propri di ogni uomo" e non trova, si osserva, giustificazione nella esigenza di protezione del soggetto, essendo l'atto destinato a produrre i propri effetti solo dopo la morte del disponente. Gli interessi che la preclusione intende salvaguardare sono dunque quelli dei familiari, che tuttavia potranno trovare adeguata tutela con l'esperimento dell'azione di riduzione, se legittimari, ovvero con l'impugnazione del testamento per l'incapacità naturale del testatore¹⁵.

La giurisprudenza ammette invece che, al ricorrere di circostanze specifiche che giustifichino la privazione della capacità testamentaria del beneficiario, si estenda il divieto dell'art. 591 c.c. Ciò può avvenire se il medesimo versi in condizioni di infermità o inferiorità tali da porlo in stato di facile raggrabilità e che non gli consentano di giovare di intervalli di lucidità; se comprenda in modo corretto o meno la natura dell'atto da compiere; ancora, se vi possa essere indotto sulla scorta di un percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni¹⁶. La

¹⁵ G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 302.

¹⁶ Trib. Vercelli, 4 settembre 2015, secondo il quale il g.t. allorché sia chiamato ad esprimersi con riguardo alla opportunità di limitare la capacità del beneficiario di disporre per testamento deve considerare innanzitutto se egli versi in condizioni di infermità o infermità prive di intervalli di lucidità, tali da porlo in stato di facile raggrabilità; poi, se egli comprenda in modo corretto la natura dell'atto; infine, se

stessa Cassazione¹⁷, con un approccio condivisibilmente ancorato alle circostanze del caso concreto e valorizzando la funzione sì promozionale, ma anche protettiva dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, ha messo in luce come non sia corretto ridurre aprioristicamente la funzione di protezione della misura – nella specie escludendo dal novero degli atti vietati quelli personalissimi, e tra questi il testamento – nel timore di avvicinare troppo il contenuto dell'amministrazione di sostegno a quello dell'interdizione. Una posizione che, mette in luce la Corte, è foriera di ridurre il potenziale protettivo dell'amministrazione di sostegno e di indirizzare indebitamente il giudice, allorché sorga l'esigenza di privare il soggetto della capacità di testare, verso l'applicazione dell'istituto interdittivo. E se non vi sono dunque ostacoli concettuali all'applicazione del divieto di cui all'art. 591 c.c. anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, quanto rimane da individuare sono i casi in relazione ai quali l'applicazione del divieto possa in concreto giustificarsi. Sul punto la S.C. ha fornito indicazioni che, in maniera ragionevole, si muovono sul duplice binario della "situazione di eccezionale gravità" e della "esigenza di tutela". In relazione al primo, il collegio specifica come esso debba essere valutato con rigore, considerando se «il processo di formazione e manifestazione della volontà possa andare incontro a turbamenti per l'incidenza di fattori endogeni o agenti esterni». In altri termini, se, con giudizio prognostico, il giudice tutelare ritenga che la futura volontà testamentaria possa essere soggetta a impugnazione perché viziata di fatto dall'incapacità di intendere e di volere del testatore, potrà più efficacemente e nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, privare il beneficiario della capacità di disporre per testamento. Quanto al secondo criterio che la Corte pare suggerire, *id est* l'esigenza di tutela, esso implica la verifica della necessaria strumentalità tra privazione della capacità del beneficiario in relazione ad uno specifico atto e garanzia della protezione del beneficiario; strumentalità che, a ben vedere, implica non solo che il giudice non possa limitare la capacità di agire del soggetto se tale limitazione non trova una specifica ragione di tutela (e dunque in eccesso), ma altresì che ogniquale volta la privazione della capacità si configuri come lo strumento necessario per proteggere il soggetto beneficiario, il giudice è tenuto a limitarne la capacità, eventualmente anche sacrificando la sua sfera di realizzazione personale, in un giudizio di bilanciamento all'esito del quale può apparire – sebbene eccezionalmente – necessario per la protezione del soggetto comprimere la capacità piuttosto

possa esservi indotto da un percorso psicologico non corretto, alterato da indebiti fattori devianti esterni.

¹⁷ Cass., 21 maggio 2018, n. 12460, in *Corr. giur.*, 2019, 60 (con nota di M.N. BUGETTI).

che esporre il soggetto a “condizionamenti o pressioni”, che ne andrebbero di fatto a comprimere la libertà.

Un ulteriore aspetto problematico emerso in relazione alla limitazione della capacità testamentaria del beneficiario è quello della possibilità di prevedere *ex decreto* un potere di assistenza alla redazione del testamento in capo all'amministratore di sostegno. In senso positivo si è espressa parte della giurisprudenza, quando mediante l'attribuzione all'amministratore di sostegno di un potere di assistenza¹⁸, quando invece incaricando l'amministratore di riportare le volontà espresse dal beneficiario fisicamente impossibilitato a stilare il testamento olografo¹⁹. Questa soluzione – già indicata per consentire anche al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di compiere gli atti personalissimi – è stata criticata in considerazione del fatto che dall'un lato si ammette a testare un soggetto non pienamente capace, e dall'altro a tale soggetto si nega di poter disporre dei propri beni *mortis causa* alla stregua di unico protagonista di tali scelte²⁰, condizione ritenuta invece necessaria ed indispensabile avuto riguardo alla natura di atto unilaterale, unisoggettivo e personalissimo del testamento.

La critica aveva trovato un significativo avvallo nella richiamata pronuncia della Cass., 21 maggio 2018, n. 12460²¹, allorché aveva affermato come in relazione agli atti personalissimi «a fronte di una grave compromissione delle facoltà cognitive e volitive dell'autore, non sembrano agevolmente ipotizzabili forme d'intermediazione o integrazione da parte di terzi, a meno che le stesse non si traducano nella prestazione di un consenso al compimento dell'atto, la cui necessità si porrebbe però in stridente contrasto con il carattere personale dell'atto stesso e con la valorizzazione della capacità del beneficiario, cui tende l'istituto in esame». Con la sentenza, 15 marzo 2021, n. 7194 la S.C. sembra invece aver compiuto un passo in una direzione opposta, ammettendo che il decreto di nomina conferisca all'amministratore di sostegno un potere di assistenza nella redazione delle disposizioni testamentarie. Nella specie il decreto di nomina richiedeva ai fini della validità del testamento «l'integrazione dell'autorizzazione scritta dell'amministratore (con la precisazione che l'autorizzazione non serviva

¹⁸ Trib. Forlì, 27 settembre 2007.

¹⁹ Trib. Varese, 12 marzo 2013, in *Riv. not.*, 2013, 453, ha, invece, affermato che «Il beneficiario di un'amministrazione di sostegno affetto da SLA e dotato di comunicatore oculare può testare e nello specifico è l'amministratore che raccoglie le volontà testamentarie del beneficiario, le riporta in forma scritta su atto formale sottoscritto, ex art. 409, comma 1, c.c., in nome e per conto del beneficiario, con poteri di rappresentanza sostitutiva, divenendo in questo modo uno strumento del beneficiario per confezionare un valido testamento olografo».

²⁰ M. AGRESTA, *La necessaria solitudine del testatore*, in *Riv. not.*, 2010, 26 ss.

²¹ Cass., 21 maggio 2018, n. 12460, cit.

per l'esercizio in sé del potere di testare, ma rispetto alla materiale stesura delle singole disposizioni di ultima volontà)»; di guisa che l'amministratore era chiamato a svolgere funzioni integrative negoziali della volontà dell'amministrata. Nella prospettiva della Corte questa attenuazione di capacità non solo è ammissibile, ma impone di mantenere differenziata la capacità testamentaria "attenuata" del beneficiario da quella dell'interdetto e dal relativo regime.

3. – Come conseguenza della inqualificabilità del beneficiario cui sia imposta l'assistenza dell'amministratore per redigere testamento alla stregua di "incapace di testare" e della impossibilità di applicargli il regime di cui all'art. 591 c.c., vi è quella, nel ragionamento della Corte nella sentenza, 15 marzo 2021, n. 7194, della insussistenza della incapacità a ricevere per testamento né dell'amministratore di sostegno del *de cuius* (ex art. 596 c.c.) né della moglie del primo (ex art. 599 c.c.).

Tale ulteriore passaggio richiede di essere analizzato alla luce del disposto dell'art. 411 c.c., giusta il quale, per quanto qui interessa, si applicano all'amministrazione di sostegno gli artt. 596 e 599 c.c., in quanto compatibili. Dette norme, al fine di preservare la spontaneità del volere del soggetto, sanciscono la nullità delle disposizioni testamentarie (anche se fatte sotto nome d'interposta persona, art. 599 c.c.) da parte della persona sottoposta a tutela in favore del tutore o del protutore, se fatte dopo la nomina di questi e prima che sia stato approvato il conto o si sia estinta l'azione per il rendimento del conto. Il momento in relazione al quale valutare la sussistenza del divieto dell'amministratore di ricevere, è quello della redazione della scheda testamentaria²² e non quello, successivo, dell'apertura della successione.

Non è inutile sottolineare come, dato che in relazione all'interdetto vi è un generale divieto di testare posto dall'art. 591 c.c., è evidente che l'ambito applicativo degli artt. 596 c.c. è da riferire ai soli casi in cui il soggetto sottoposto a tutela abbia riacquisitato la piena capacità (a seguito del conseguimento della maggiore età o della revoca dell'interdizione); venuta meno la generale incapacità di disporre per testamento, l'ordinamento mantiene una forma di protezione dell'integrità del volere rispetto alla possibile ingerenza di colui che abbia svolto l'incarico di tutore, stabilendo una specifica sua incapacità a (*rectius* impossibilità ad essere chiamato alla successione, almeno nell'arco temporale che va dalla cessazione della tutela all'approvazione del conto. La medesima *ratio* di protezione che in relazione all'interdetto si estrinseca nella privazione *tout court* della capacità di

²² G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 407.

disporre per testamento, una volta acquisita (o riacquisita) tale capacità, essa permane nella esigenza di difendere *pro tempore* il testatore rispetto all'influenza di coloro che nei suoi riguardi hanno svolto una specifica funzione e dunque si trovano in posizione di potenziale conflitto di interessi.

Il suddetto divieto non opera allorché le disposizioni testamentarie siano fatte in favore dell'amministratore che sia legato al beneficiario da un particolare vincolo affettivo (art. 411, comma 3, c.c.). Nello specifico sono valide (*rectius* non soggette a nullità *ex* artt. 596 e 599 c.c., ancorché possano sussistere diverse cause di invalidità) le suddette disposizioni se compiute a favore del parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o unito civilmente o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente. La *ratio* della norma è agevolmente identificabile nella salvaguardia del vincolo affettivo che lega il beneficiario all'amministratore, evitando di penalizzare coloro ai quali la legge (art. 408 c.c.) ritiene sia preferibile affidare l'incarico, peraltro doveroso²³.

Trattandosi di norme eccezionali, come tali insuscettibili di applicazione analogica, esse non si applicano all'inabilitato, che non solo conserva dunque la piena capacità di agire in relazione alle disposizioni testamentarie, ma anche può farlo a favore del curatore.

Sebbene l'art. 411 c.c. effettui il richiamo a dette norme con la consueta verifica della compatibilità, si è osservato come non si immaginano problemi in tal senso, perché, o le norme si applicano oppure non si applicano²⁴. Nondimeno, ciò che non è univoco è la portata stessa del richiamo agli artt. 596 e 599 c.c. Infatti, tenuto conto dell'espresso riferimento delle richiamate norme alla "tutela" è dubbio se esse siano da applicare oltre che al caso in cui al beneficiario dell'amministrazione di sostegno sia esteso il divieto di testare *ex* art. 591 c.c., anche allorché sia prevista una assistenza alla redazione del testamento o allorché la capacità testamentaria sia del tutto integra.

²³ La scelta del legislatore di assimilare il nuovo istituto all'interdizione, sotto il profilo della capacità di testare a favore dell'amministratore, comporta tuttavia la paradossale conseguenza che, mentre all'inabilitato è consentito disporre a causa di morte a favore del curatore, al beneficiario non è consentito farlo a favore dell'amministratore. La dottrina ha proposto di aggirare siffatta incongruenza del dettato normativo mediante l'interpretazione restrittiva della norma, cosicché in caso di amministrazione sostitutiva i divieti suddetti opererebbero, mentre nell'ipotesi di amministrazione di assistenza, essi non dovrebbero estendersi al beneficiario S. DELLE MONACHE, *Prime note sull'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 2004, 51; G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 283.

²⁴ G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 282.

Un primo dubbio riguarda però la portata del richiamo con riferimento all'amministrazione di sostegno di assistenza; si è sostenuto che le limitazioni di cui agli artt. 596 e 599 debbano essere interpretate in maniera restrittiva e intendersi applicabili solo nell'ipotesi di amministrazione di sostegno sostitutiva, mentre allorché l'amministratore ha compiti di mera assistenza il beneficiario, al pari dell'inabilitato, può disporre dei suoi beni *mortis causa* a suo favore²⁵. Del medesimo avviso un Tribunale, che ha precisato che l'ambito di applicabilità dell'art. 411, comma 2, c.c. nella parte in cui prevede che gli artt. 596 e 599 c.c. si applicano anche all'amministratore di sostegno in quanto compatibili, è limitato alla sola figura dell'amministratore di sostegno sostitutiva²⁶. La soluzione interpretativa, così posta, pecca di eccessiva linearità, tenuto conto che la flessibilità dell'amministrazione di sostegno consente di attribuire all'amministratore tanto poteri di rappresentanza quanto, contestualmente, poteri di assistenza.

Questa osservazione conduce a ritenere il contenuto e l'estensione della incapacità prevista dal decreto non costituiscano elementi dirimenti per la determinazione della incapacità dell'amministratore a ricevere per testamento.

Una diversa impostazione è suggerita dalla S.C. nella richiamata sentenza n. 7194/2021: nella prospettiva della Cassazione l'interrogativo se gli artt. 596 e 599 c.c. siano applicabili anche all'amministratore di sostegno dipende dalla estensione che il decreto di nomina abbia fatto al beneficiario della incapacità di disporre per testamento. Se, in definitiva, al beneficiario è fatto divieto di testare, va da sé che non possa testare neppure a favore dell'amministratore ai sensi dell'art. 596 e 599 c.c. Ma se la limitazione della capacità a fare testamento si pone in termini di assistenza negoziale, per contro, non può farsi applicazione delle ulteriori richiamate norme, dato che non si verifica quella assimilazione (partitamente alla materia testamentaria) tra beneficiario e interdetto che giustifica la loro applicazione.

Anche tale soluzione interpretativa, ad avviso di chi scrive, non è pienamente convincente. Ancorché essa consenta di aggirare quella eccezione fondata sulla flessibilità della misura avanzata con riguardo alla opinione anzi riportata, quanto in definitiva perplime è il superamento della portata generale della estensione della protezione offerta dagli artt. 596 e 599 c.c. mediante il richiamo fattone dall'art. 411, comma 3, c.c. Quanto deve essere in via ermeneutica valorizzato infatti è come il legislatore abbia inteso estendere la protezione derivante dalla incapacità dell'amministratore di

²⁵ G. BONILINI, *Le norme applicabili all'amministrazione di sostegno*, cit., 407; S. DELLE MONACHE, *Prime note sull'amministrazione di sostegno: profili di diritto sostanziale*, cit., 51.

²⁶ Trib. Trieste, 6 maggio 2017, in *Leggi d'Italia Legale*.

sostegno a ricevere per testamento (disgiunta dalla eventuale incapacità a testare), per proteggere il beneficiario dal condizionamento derivante dal rapporto con l'amministratore. Quanto sembra emergere in definitiva dalla lettura della norma è l'intenzione legislativa di estendere *ex lege* tale protezione non in conseguenza della assimilazione del beneficiario all'interdetto sotto il profilo della capacità testamentaria, ma come tutela generale e trasversale discendente dalla apertura della misura di sostegno. Di guisa che, anche qualora la capacità del beneficiario non sia privata o limitata dal decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, i divieti di cui agli artt. 596 e 599 c.c. debbono considerarsi applicabili, senza peraltro che possa ravvisarsi, salvo i casi legali di eccezione di cui al comma 4 dell'art. 411 c.c., ragione di derogare *ex decreto* a tali previsioni.

Abstract**ON THE AMBIGUOUS ABILITY OF THE BENEFICIARY OF THE
SUPPORT ADMINISTRATION TO MAKE WILL**

L'articolo si sofferma sul tema della applicazione all'amministrazione di sostegno delle norme di cui agli artt. 596 e 599 c.c., richiamate dall'art. 411, comma 2, c.c., in materia di incapacità del tutore a ricevere per testamento da parte dell'interdetto. Anche alla luce dell'analisi dottrinale e giurisprudenziale, l'A. propone una opzione interpretativa tesa alla massima protezione del beneficiario.

The article focuses on the issue of the application to the "amministrazione di sostegno" of the rules referred to in Articles 596 and 599 of the Italian civil code, referred to in art. 411, paragraph 2, of the Italian civil code, concerning the inability of the legal guardian to receive by will from the interdicted person. Also, in the light of the scholars and jurisprudential analysis, the A. supports an interpretative option aimed at maximum protection of the beneficiary.
